

**CONVENZIONE QUADRO DI COLLABORAZIONE tra
FONDAZIONE OPIFICIUM e RINA Services S.p.A.**

L'anno 2020 il giorno 15 del mese di Giugno, tra la **Fondazione Opificium** con sede in Via in Arcione,71 - 00187 Roma, P. Iva 07278981001, nella persona del Presidente Per. Ind. Vanore Orlandotti e la società **RINA Services SpA** con sede in Via Corsica, 12 – 16128 Genova, P.I./C.F. 03487840104, nella persona dell'Ing. Stefano Grigioni,

PREMESSO

- che **Opificium** è la fondazione del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, che ha lo scopo di promuovere, coordinare e sviluppare ricerche, pubblicazioni, attività di formazione, studi e convegni in campo tecnico, giuridico, economico e sociale d'interesse della professione di Perito Industriale e per la formazione ed informazione permanente dei Periti Industriali, nonché per accrescere e valorizzare l'interesse pubblico alle problematiche della sicurezza e dell'ambiente.
- che la **Fondazione Opificium** è la fondazione del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali ed ha tra gli scopi statuari quello di promuovere la formazione del perito Industriale libero professionista indirizzare, rimuovere e curare le attività di formazione e di aggiornamento dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e in generale del comparto della professione tecnico-ingegneristica, direttamente o tramite gli Ordini Territoriali e o altre forme associative;
- che la **Fondazione Opificium** nell'ambito dei servizi da rendere disponibile per i propri iscritti è interessata a promuovere forme di Certificazione da parte di un ente terzo;
- che la **RINA Services S.p.A.** ha sviluppato diversi schemi di Certificazione, tra cui UNI 11339:2009;
- che la **RINA Services S.p.A.** è interessata e disponibile a realizzare percorsi formativi per professionisti relativi a materie oggetto della propria attività;
- che la **Fondazione Opificium** intende rendere disponibile ai propri iscritti certificazioni delle competenze, a condizioni e termini in convenzione. La certificazione accreditata garantisce al Professionista e alla sua Associazione di appartenenza, il riconoscimento di parte terza, cioè da parte di un Organismo terzo indipendente, accreditato secondo la Norma ISO/IEC 17024, delle proprie competenze professionali sulla base di standard riconosciuti a livello nazionale ed internazionale; la certificazione accreditata garantisce inoltre un'evidenza di continuo aggiornamento, una garanzia di rigore e rispetto del Codice Deontologico, e quindi una maggiore competitività sul mercato e una garanzia preventiva di professionalità;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente scrittura privata (Convenzione).

Art.2 – Oggetto

L'ambito della presente convenzione quadro si può estendere, oltre allo specifico della certificazione delle competenze, anche ad altre aree di comune interesse che le parti ritengano opportuno ricondurre ai principi generali della loro collaborazione.

La convenzione quadro di collaborazione sarà seguita da accordi specifici su singole aree tematiche o per particolari progetti, iniziative ed attività.

Art. 3 - Servizi di certificazione

L'iscritto che intenda richiedere a **RINA Services S.p.A.** i servizi di certificazione, con particolare riferimento alla figura di **Esperto in Gestione dell'Energia (EGE)**, dovrà rivolgerne richiesta, facendo riferimento esplicito a questa Convenzione, direttamente a **RINA Services S.p.A.** nelle modalità operative da essa stabilite, quindi compresa la documentazione indicata dalla società stessa. Ai fini della applicazione della presente convenzione è richiesto di allegare a tale domanda la dimostrazione del proprio percorso formativo nella materia per la quale si vuole avviare l'iter della certificazione. Copia della sola domanda e dell'allegato inerente il percorso formativo dovranno essere trasmesse, a cura dell'iscritto, alla **Fondazione Opificium** che avrà cura di confermare a **RINA Services S.p.A.** la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della convenzione. Successivamente **RINA Services S.p.A.** e il cliente (l'iscritto all'Ordine) stipuleranno il relativo contratto secondo le condizioni ed i termini stabiliti in convenzione.

Le procedure applicate da RINA Services S.p.A. per le certificazioni di cui sopra, le modalità che devono seguire gli interessati per chiedere, ottenere e mantenere tali certificazioni, nonché le modalità per l'eventuale sospensione e revoca di tali certificazioni sono illustrate nei Regolamenti RINA Services S.p.A.

Art.4 - Durata e recessione dall'accordo

La presente Convenzione avrà una durata pari a 2 (due) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere prorogata, per un analogo periodo, previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire prima della scadenza. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione previo preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.

Nel caso di recesso, gli impegni già assunti dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art.5 – Oneri finanziari e costi

La presente Convenzione non comporta flussi finanziari tra le Parti.

Ciascuna Parte sopporta i costi relativi alla collaborazione prevista dal presente atto.

Gli aspetti economici verranno definiti, in relazioni alle singole azioni, nell'ambito dei singoli accordi esecutivi (Art. 6).

Art. 6 – Atti successivi

Le Parti formalizzeranno le attività oggetto della presente Convenzione attraverso la stipulazione di successivi accordi contenenti i relativi impegni tecnici, economici e giuridici.

Art. 7 - Cessione

Resta inteso che la presente Convenzione non potrà essere ceduta, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque e sempre obbligati i soli soggetti indicati in premessa.

Art. 8 - Modifiche

Qualsivoglia modifica alla presente Convenzione dovrà essere apportata dalle Parti esclusivamente in forma scritta.

Art. 9 – Responsabilità amministrativa

Le Parti s'impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi di cui al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), come novellato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Le parti si impegnano ad operare in conformità alla normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 10 - Controversie

Le Parti si danno reciprocamente atto della correttezza e della buona fede impiegate nella definizione del presente accordo. Inoltre, La Fondazione Opificium non risponde per le prestazioni eseguite in ragione del rapporto contrattuale tra l'iscritto e la RINA Services S.p.A. , che resta obbligata in via esclusiva nei confronti dei medesimi per il prodotto e/o servizio fornito.

La presente Convenzione è stipulata con la Fondazione Opificium, e non comporta alcun accordo negoziale né tanto meno impegno contrattuale con il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali.

Il presente atto è disciplinato e regolato dalle leggi dello Stato Italiano.

Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente atto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 11 - Registrazione

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Roma, 15 Giugno 2020

Firma del Legale rappresentante di

RINA Services SpA


Senior Director

Firma del Legale Rappresentante di

Fondazione Opificium

